Associazione Unione Exallievi don Bosco Salette Periferie Vive Onlus
Via S. Maria della Salette 116, Catania
P.E.C.: unione.exallievisalette@pec.it
Codice Fiscale 93190380878

REG.TO AL NR. 211 SERIE 3
20 GEN. 2023 RISCOSSI € Esente
CARMELO PAPPALARDO (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Catania - Ufficio Territoriale
PROT. 3633/23

Verbale di Assemblea del 16 dicembre 2022

In data 16 dicembre 2022, alle ore 18, si è riunita presso la propria sede l'Assemblea della Associazione Unione Exallievi don Bosco Salette Periferie Vive Onlus, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 7 comma 9 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, Sig Orazio Salvatore Grasso che constata la presenza di n. 7 componenti del Consiglio Direttivo: Bruno Salvatore, Grasso Orazio Salvatore, Maggiore Salvatore, D'Antone Orazio, Messina Taisia Aurora, Ferrara Paolo Lorenzo, Petralia Alfredo e i seguenti soci iscritti all'Associazione: Di Guarso Caterina, Panebianco Grazia e Di Mauro Rodolfo, recanti 12 deleghe a norma dell'art. 7 comma 6 dello Statuto, per un totale di 18 aventi diritto al voto su n. 26 totale dei soci. Sono assenti i seguenti soci: Camuto Nunzio, Des Dorides, Di Bennardo Pancrazio, Lombardo Sebastiano, Saporito Salvatore, Nasca Giuseppe, Pace Irene e Ciancio Domenico. Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la socia Signora Di Guardo Caterina. Le firme dei presenti sono apposte in calce al presente verbale formato da 3 (tre) pagine.
Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore. Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 Dicembre 2022, è possibile procedere in maniera semplificata alla modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.
Egli fa presente che il termine del 31 Maggio 2022, posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017, con proroga al 31 Dicembre 2022, (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") consente la possibilità di modificare il nostro statuto con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. Tale modifica è fondamentale per ottenere l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di nuovo Statuto.
Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per gli altri Enti del Terzo Settore, dato che l'intenzione è richiedere l'iscrizione al RUNTS nell'apposita sezione degli Altri enti del Terzo settore.
Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.
Al termine della lettura il Presidente chiama l'Assemblea alla discussione dei singoli articoli e dello Statuto nuovo nella sua integrità. Segue esteso esame con interventi dei presenti.
Dopo un'ampia disamina e discussione del nuovo Statuto il Presidente mette in votazione lo Statuto nella sua integrità: l'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

2) Per il secondo punto all'ordine del giorno nulla viene posto in esame.
Null'altro essendovi su cui deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Il Presidente
Orazio Salvatore Grasso
Orazio Salvatore Grasso

La Segretaria Verbalizzante
Caterina Di Guardo
Caterina Di Guardo

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO PER
IL PASSAGGIO DA ONLUS AD E.T.S.
STATUTO

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituito un Ente del Terzo Settore denominato "UNIONE EXALLIEVI DON BOSCO - SALETTE "Periferie vive" Ente del Terzo Settore (E.T.S.), di seguito indicata, per brevità, con l'espressione "Associazione".
Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "Ente del Terzo settore" oppure l'acronimo "ETS".

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo settore.

ART. 2) SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Catania, in via Santa Maria della Salette 116. L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2033 e potrà essere prorogata per ulteriori periodi ventennali.

ART. 3) FINALITA'

L'Associazione è apartitica e non ha fine di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore socio-assistenziale, della formazione, dell'istruzione, della formazione civica e culturale a favore di minori, anziani ed emarginati, e, comunque, soggetti appartenenti a fasce deboli con particolare riferimento agli abitanti del quartiere Salette/S. Cristoforo di Catania e di tutte le periferie sociali.

L'Associazione intende operare, tra l'altro, per portare all'attenzione pubblica la "periferia sud di Catania", nel quadro cittadino, promuovendo tutte le iniziative che favoriscano il riscatto e lo sviluppo in tutti i suoi aspetti sociali, economici, strutturali e culturali come componente viva e attiva pienamente integrata nella comunità cittadina.

In questo senso si esplicita che la citata finalità prevede la promozione umana e di servizi socio/educativi e attività creative attraverso cui favorire l'integrazione di persone svantaggiate, la cura della personalità, la promozione del lavoro, in

particolare giovanile, la formazione e la conoscenza di sé e degli altri, fornendo un adeguato supporto ad attività mirate all'integrazione umana nel contesto mediterraneo come contributo per la crescita complessiva del nostro Paese. La finalità statutaria non si intende infatti circoscritta all'ambito regionale.

L'Associazione pertanto si propone di ricercare collaborazioni con altri Enti del Terzo Settore e/o religiosi per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi e anche per istituire borse di studio e altri supporti logistici e/o economici per giovani bisognosi particolarmente meritevoli: in tale ottica si attiverà per la realizzazione di convegni, seminari, incontri, convenzioni e protocolli di intesa, iniziative editoriali che tendano a promuovere la solidarietà, la legalità, l'accoglienza, analisi sociali e azioni finalizzate alla implementazione di una coscienza civica e sociale per la formazione di cittadini responsabili.

Per tali finalità l'Associazione potrà svolgere tutte le attività di interesse generale previste tassativamente dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, e specificatamente:

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori;
- alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate e da quelle previste dall'art.5 del D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017,

ART. 4) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche, oltre agli avanzi netti di gestione.

Ne consegue che l'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, è autorizzata ad accettare donazioni di immobili e di mobili registrati e alienare i beni provenienti da atti di liberalità di terzi in genere, nei limiti consentiti dagli stessi atti; in caso di legati contenuti in disposizioni testamentarie, l'accettazione dovrà essere fatta con il beneficio d'inventario, previa valutazione delle utilità residue, qualora la disposizione testamentaria sia gravata da oneri.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dagli associati;

- redditi derivanti dal suo patrimonio;

- contributi, donazioni o beni ereditari da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche e giuridiche;

- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio Direttivo annualmente propone la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire e la quota annuale di mantenimento del fondo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre il versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento di detta quota annua. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e la quota annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione; non si può dare luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione anche a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né mortis causa.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 5) SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono aderenti all'Associazione:

- i soci fondatori;

- i soci ordinari;

- i soci benemeriti.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione stessa.

Sono soci ordinari (o associati) coloro che aderiscono all'Associazione (versando le previste quote di iscrizione e annuali) nel corso della sua esistenza.

Possono essere soci ordinari dell'Associazione cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto.

Sono soci benemeriti coloro che effettuano versamenti di entità non inferiore a dieci volte quanto stabilito dal Consiglio Direttivo quale quota annuale di mantenimento del fondo.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione.

L'adesione all'Associazione dà diritto di voto, al socio maggiore di età, nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la elezione degli organi direttivi dell'Associazione e per deliberare sui punti all'Ordine del giorno sottoposti all'Assemblea.

La divisione degli aderenti nelle citate categorie non implica alcuna differenza tra gli stessi in merito ai diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente ha il diritto e il dovere di partecipare alla vita associativa.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad accettare e osservare Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo provvede e delibera in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dalla ricezione; in assenza di un provvedimento di accoglimento, la domanda si intende respinta senza obbligo di motivazione. Chiunque aderisce all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto la volontà di recedere dalla partecipazione.

In caso di inadempienza agli obblighi di versamento o per altri gravi motivi, l'associato può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo; l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione e deve contenerne le motivazioni. Nel caso in cui l'escluso non ne condivida le ragioni, può adire il Collegio dei Garanti, ove costituito; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione resta sospesa fino alla pronuncia del Collegio.

ART. 6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori.

L'Assemblea dei Soci può eleggere il seguente Organo:

- il Collegio dei Garanti.

Caterina Di Guardo
Orazio Salvatore Grasso

Tutte le cariche saranno elette dall'Assemblea dei soci.

ART. 7) ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale ancorchè iscritti nel libro degli Associati da meno di tre mesi ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto per cassa, o del bilancio d'esercizio qualora ne ricorrono i presupposti di legge, consuntivo e preventivo (entro il 30 aprile), accompagnati dalla relazione di missione sulle attività svolte o da svolgere.

Essa come previsto dall'art.25 del D. Lgs. n.117/2017:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio o il rendiconto per cassa ove redatto;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Inoltre l'Assemblea

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, previa valutazione di conformità rispetto alle finalità dell'Associazione previste dallo Statuto;

- approva gli eventuali Regolamenti che disciplinano lo svolgimento della propria attività.

L'Assemblea è convocata dal Presidente le volte che questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 3/5 dei soci o dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso inviato tramite posta, consegna a mano o e-mail (o altro strumento idoneo a certificare la consegna dell'avviso) almeno dieci giorni prima dell'Assemblea. La convocazione deve specificare i temi da trattare, la data e l'ora in cui si svolge la riunione sia in prima che in seconda convocazione, la quale deve avvenire almeno 24 ore dopo. L'Assemblea è validamente costituita ed è in grado di deliberare in prima convocazione se sono presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione è costituita validamente qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea è comunque validamente costituita ed è atta a deliberare, pur in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e gli stessi accettino di riunirsi e deliberare.

Ciascuno aderente all'Associazione ha diritto a un voto, anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione. Ciascun delegato può essere portatore di non più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'astensione si computa come voto contrario. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, l'approvazione dei Regolamenti e delle delibere all'Odg occorre la maggioranza relativa dei voti espressi; per le approvazioni e le modifiche statutarie e per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di destinazione del suo patrimonio occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

ART. 8) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri compreso fra 5 e 9 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Spetta all'Assemblea decidere il numero prima di procedere alla relativa votazione.

I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

In deroga, esclusivamente per il primo Consiglio Direttivo, i consiglieri durano in carica cinque anni.

In caso del venir meno per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Per tutte le cariche elettive non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate sostenute per motivi strettamente connessi all'attività dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi dati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione ai suddetti;

- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;

- la predisposizione annuale del rendiconto per cassa, o del bilancio d'esercizio qualora ne ricorrono i presupposti di legge, consuntivo e preventivo nonché della relazione di missione sulle attività svolte o da svolgere;

- di fissare le quote di mantenimento del fondo annuale.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo nonché attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno 3/5 dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso inviato tramite posta, consegna a mano o e-mail (o altro strumento idoneo a certificare la consegna dell'avviso) almeno cinque giorni prima della riunione. La convocazione deve specificare i temi da trattare, la data e l'ora di svolgimento.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle dette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e gli stessi accettino di riunirsi e deliberare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da altro membro dello stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'astensione si computa come voto contrario; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.

Orazio Salvatore Grasso

Caterina Di Guardo

L'assenza ingiustificata di un Consigliere a più di due riunioni consecutive del Consiglio, previa contestazione scritta da parte del Presidente o di un suo delegato, in mancanza di idonea giustificazione da valutarsi dal Comitato dei Garanti comporta la decadenza dalla carica e la sua sostituzione, secondo le modalità previste.

ART. 9) IL PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la delega dell'Associazione per singoli affari anche a estranei al Consiglio stesso, mediante apposita procura speciale.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente con il Tesoriere curano la predisposizione del rendiconto per cassa, o del bilancio d'esercizio qualora ne ricorrono i presupposti di legge, preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, correlandoli delle relative relazioni.

Per la durata della carica del Presidente si applica quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto.

ART. 10) IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Per la durata della carica del Vice Presidente si applica quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto.

ART. 11) IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività

Paolo Salvatore Glem

Caterina Di Guardo

esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Associati all'Associazione.

Per la durata della carica del Segretario si applica quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto.

ART . 12) LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i Libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli aderenti all'Associazione e il Libro ove si rendicontano i movimenti economici dell'Associazione.

I Libri dell'Associazione sono visionabili dai soci che ne facciano richiesta.

ART. 13) IL TESORIERE

Il Tesoriere, con il Presidente gestiscono la cassa e il conto corrente dell'Associazione a firma congiunta e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei Libri contabili previsti dalle normative vigenti, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto per cassa, o del bilancio d'esercizio qualora ne ricorrono i presupposti di legge consuntivo e quello preventivo, accompagnato da relazione contabile.

Per la durata della carica del Tesoriere si applica quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto.

ART. 14) COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori se nominato dall'Assemblea dei soci o se obbligatorio per legge, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti e sono scelti secondo quanto indicato all'art. 6. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15) COLLEGIO DEI GARANTI

I tre componenti del Collegio dei Garanti vengono eletti su proposta del Presidente dall'Assemblea fra i non soci. Il Collegio dei Garanti ha il compito di dirimere le eventuali controversie tra i singoli soci e tra i soci e l'Associazione. Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione, in contraddittorio delle parti. Le deliberazioni del Collegio dei Garanti sono scritte e motivate.

ART.16) RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto per cassa, o del bilancio d'esercizio qualora ne ricorrono i presupposti di legge consuntivo e preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti debbono restare a disposizione dei Soci presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

ART. 17) AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle a esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Direzione Provinciale di Catania

ART. 18) SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 del D. Lgs. n.117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Garanti che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

ART. 20) LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonché al D.Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente statuto è composto da numero 12 (dodici) pagine e di n 1 (una)

pagina del verbale dell'assemblea del 16/12/2022

Firmato:

La Segretaria verbalizzante

Caterina Di Guardo

Caterina Di Guardo

Il Presidente

Orazio Salvatore Grasso

Orazio Salvatore Grasso